

Labo' - Centro di fotografia

Verbale di Assemblea Straordinaria **per modifica dello Statuto**

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 10.00, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **Labo' - Centro di fotografia**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine dell'adeguamento alle disposizioni della normativa prevista dal D. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Presidente Roberto Alfano, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Laura De Marco.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 25 soci e sono state conferite n. 1 deleghe. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017. Come disposto dall'articolo 82 dello stesso Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), per le modifiche statutarie necessarie per "adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative", l'Associazione è esente sia da imposta di registro sia da imposta di bollo.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

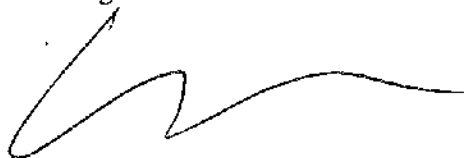
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

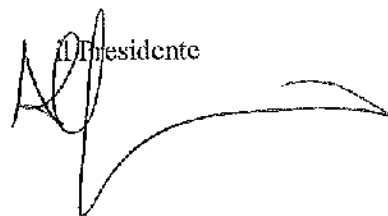
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



03/11/2020 3 7472
NADACUN
COTI D

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"SPAZIO LABO ' CENTRO DI FOTOGRAFIA - APS"

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni,

"SPAZIO LABO ' CENTRO DI FOTOGRAFIA - APS"

(denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Comune di Bologna (BO), Strada Maggiore 29

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

FINALITA', OBIETTIVI E ATTIVITA'

Art. 2

L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la promozione e diffusione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi della cultura della fotografia in tutte le sue accezioni ed usi e di farsi al contempo centro di ideazione e produzione fotografica. L'attività è da ricomprendersi tra quelle indicate all'art. 5 co. 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017 ovvero sia l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

L'Associazione intende perseguire il suo scopo non solo in ambito locale e nazionale ma anche nel contesto internazionale.

L'associazione nasce con l'obiettivo di diventare un Centro per la promozione e lo sviluppo di una fotografia di qualità, originata non solo dalla conoscenza tecnica del mezzo fotografico ma anche e soprattutto da una approfondita educazione artistica e culturale alla fotografia.

Per il perseguimento e la realizzazione dei propri fini sociali l'associazione potrà porre in essere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) promuovere gli scambi e le relazioni tra i suoi associati;

- b) organizzare attività culturali, ricreative ed artistiche rivolte ai suoi associati e a terzi anche mediante la promozione di conferenze, seminari, mostre, convegni, fiere, festival, incontri, lectures, presentazioni con fotografi, artisti ed esponenti del mondo culturale italiano e internazionale;
- c) cooperare con ogni altro Ente o Associazione, sia italiano che estero;
- d) promuovere l'interscambio culturale tra la realtà fotografica italiana e quella internazionale;
- e) svolgere attività editoriali e di promozione della letteratura fotografica esistente;
- f) svolgere attività di formazione e di aggiornamento culturale e tecnologico nei confronti dei suoi associati e di terzi;
- g) offrire servizi ai propri associati per la pratica della fotografia;
- h) creare laboratori di produzione artistica fotografica;
- i) impegnarsi nella promozione dei fotografi emergenti, sia italiani che stranieri;
- j) essere luogo di incontro per la creazione di una comunità fotografica di ampio respiro.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente (art. 36 CTS).

ASSOCIATI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione e si riconosca nel presente

Statuto indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Art. 6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere e, se maggiori d'età, essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione stessa;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 7

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale nei termini previsti;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o dal diverso termine stabilito per la corresponsione, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio e di deliberarne l'esclusione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

- arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Art. 10

Il provvedimento di esclusione dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.

Contro il provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

I Soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE - BILANCIO

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- da erogazioni e contributi di Enti pubblici e privati;
- da erogazioni liberali di associati e di terzi;
- dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 6 del CTS;
- da qualsiasi altra entrata diversa e non sopra specificata, compatibile con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

Art. 13

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo, redatto ai sensi dell'art. 13 CTS.

Una proroga, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 CTS, o nel caso in cui la redazione dello stesso sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 15

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ASSEMBLEA

Art. 16

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto da esporsi in bacheca almeno 20 (venti) giorni prima, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19 e 30.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di due soci.

Art. 19

Per deliberare le modifiche da apportare allo Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 30.

Art. 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 21

L'Assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art. 17 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;

- approva il bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali, nonché il bilancio sociale (ove la relativa redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
- delibera sulla previsione e programmazione economica annuale;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca i componenti degli organismi di controllo;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei soci;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 11 (undici). La determinazione del numero dei Consiglieri spetta all'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;

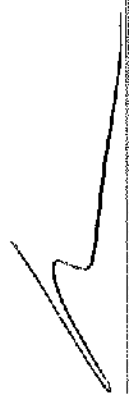
- 
- il Segretario.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
 - Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
 - deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui, con apposita delibera, siano stati delegati uno o più consiglieri;
 - determinare la quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
 - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.10;
 - predisporre eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- 

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Art. 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

Art. 28

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro dieci giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Il Segretario coordina l'attività dell'associazione e assume le necessarie iniziative per la sua continuità; è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione e cura la gestione della cassa dell'associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri contabili.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo e ne cura la trascrizione sul libro Verbali del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore

di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e delle leggi vigenti.

ASSEMBLEA DEL TERZO SETTORE
1472
X NADAR
(COVIO)